

STATUTO
CENTRO YOGA ARIA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPORTIVO DILETTANTISTICA

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita l'Associazione "Centro Yoga Aria Associazione di Promozione Sociale ASD", in breve "Centro Yoga Aria APS ASD", avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art.7 del D.Lgs n.36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia (d'ora in avanti anche "Associazione").

La sede legale è fissata a Bologna in via F. Enriques n.8/A ; l'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione nel perseguimento de propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati

In particolare l'Associazione persegue le seguenti finalità: promuovere il benessere di adulti, ragazzi e bambini e prevenire il disagio fisico, psichico e sociale mediante lo svolgimento di attività sportivo dilettantistiche; promuovere eventi e progetti a carattere ricreativo, psicologico, socio-culturale; promuovere sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e dell'isolamento, ed alla proposta di modelli sportivi adatti alle esigenze di tutti e di ciascuno ed alle diverse fasce di età. L'associazione ha per finalità la crescita dell'individuo, il suo benessere e la socializzazione attraverso un approccio olistico ed attraverso l'apprendimento e la divulgazione di discipline in particolare dello yoga, della pranopratica, della riflessologia e altre discipline olistiche, considerate particolarmente idonee alla realizzazione di uno stato di benessere sia sul piano fisico che mentale ed emotivo.

L'Associazione potrà raggiungere gli scopi suddetti, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i. prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzati nello specifico alle seguenti lettere del Decreto:

a) educazione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;"

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociali, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti: ginnastica finalizzata al benessere ed alla salute della persona con il metodo yoga.

Ferma la ratio e i termini posti dal Codice del Terzo Settore, l'associazione potrà svolgere le attività sopra elencate in tutte quelle espressioni e articolazioni che esse potranno assumere in concreto, svolte singolarmente o combinate tra di loro.

Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi del D.Lgs.n.36 del 2021 e del D.Lgs.del 2017 n.117, l'Associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla ginnastica finalizzata al benessere ed alla salute della persona con il metodo yoga.

L'Associazione può svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione impianti, aree e strutture per l'organizzazione e pratica sportiva.

In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.35, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art.36, comma 1 del D.Lgs.3 luglio 2017, n.117.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art.6 del D.Lgs.3 luglio 2017, n.117 e dalle relative disposizioni attuative. A tale fine è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni,

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione economica o finanziaria, comprese le locazioni finanziarie, mobiliare o immobiliare che il Consiglio Direttivo avrà deliberato perché ritenuta utile per gli scopi sociali, compreso contrarre mutui e chiedere finanziamenti.

Nei limiti posti dal codice del Terzo Settore, l'Associazione accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P. nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, discipline Associate o Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilierà ed alle eventuali reti di terzo settore.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Possono essere associati le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento della domanda Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali;
- essere eletti negli organi sociali al compimento della maggiore età;
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art.20;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- votare in assemblea sin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati e se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per

- a) recesso volontario. L'associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto potrà presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.3 del presente statuto;
- c) morte.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali
- L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o nel caso di diffusione di dati e/o informazioni riservate, violazione della privacy, o in caso di gravi irregolarità amministrative o gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può ricorrere all'Assemblea entro 15 giorni dal giorno di notifica della deliberazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente e il Vicepresidente
- d) l'Organo di controllo

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea, organo collegiale di formazione delle volontà dell'associazione, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Il diritto di voto degli associati minori di età viene esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale e la convocazione dovrà pervenire sia all'associato che ai genitori. Il minore di età ha comunque diritto di partecipare all'assemblea e di prendere la parola. Il minore di età non gode del diritto di elettorato passivo nemmeno per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale, fatto salvo quanto disposto dal Dlgs 36/21 e successivi correttivi.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, sito web ed ogni altro mezzo informatico idoneo a garantirne la ricezione, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio (rendiconto).

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- Decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione o di esclusione;

- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- Le proposte di modifica dello Statuto;
- In merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per modifica le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Organo di amministrazione dell'Associazione è il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Amministrare l'Associazione;
- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare e disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Curare la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117;
- Curare gli adempimenti connessi al deposito ed alla pubblicazione dei bilanci con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome o per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da 3 (tre) a 7 (sette) componenti purché dispari, compreso il Presidente ed il Vicepresidente, nominati dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento con le eventuali quote associative annuali, per la durata di 4 anni e rieleggibili. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto o mail da far pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dai presenti. Non sono ammesse deleghe.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quanto siano presenti tutti i componenti in carico

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o video conferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Nel caso dell'Associazione si iscriva al registro tenuto dal Coni/Rasd (Registro nazionale Associazioni Sportive) è fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva.

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio Direttivo;
- b) Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamenti contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo dagli interessi dell'Associazione;
- c) Sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.5 del presente statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, il Consiglio rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti interni ed esterni e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dell'Organo di amministrazione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

ART. 10
(Vicepresidente)

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'Art. 30 D.lgs. 3 luglio 2017, n.117. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 D.lgs 3 luglio 2017 n.117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14
(Revisione legale dei conti)

Ove obbligatorio ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato alla revisione legale di conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

ART. 15
(Patrimonio)

L'associazione non ha scopo di lucro e il patrimonio – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, capitali e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo. Ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. Per l'individuazione delle fattispecie di cui al comma precedente, si fa integrale riferimento alle norme di Legge (art. 8 d.lgs. 117/17).

ART. 17
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale, da attività diverse ex art. 6 codice Terzo Settore, ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti.

ART. 18
(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di 180 (centoottanta) giorni in caso di motivate necessità e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19
(Bilancio sociale)

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art.14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 20
(Libri sociali)

L'associazione deve tenere obbligatoriamente i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li metterà a disposizione sotto la supervisione di un Consigliere all'uopo delegato entro 15 gg dalla richiesta. Il socio che prenda visione della documentazione soggiacerà alle disposizioni sulla privacy proprie degli Organi Amministrativi. La divulgazione senza autorizzazione dei dati o informazioni contenute nella documentazione visionata sarà causa di grave inadempimento agli obblighi statutarî e motivo di espulsione.

ART. 21
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 22
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati salvo diversa disposizione di legge. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 23
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive.

L'Assemblea provvedere alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e le relative norme di attuazione; in subordine ed in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 e s.m.i. e quelle del Codice civile

